



ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro
Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it
leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



Circolare n. 26

Al personale docente a tempo determinato
Al DSGA
Al personale amministrativo
Al sito web dell'Istituto
Agli atti

Oggetto: Fruizione delle ferie del personale docente a tempo determinato – Anno scolastico 2026/2027 – Informativa ai sensi della normativa vigente e del D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Si forniscono indicazioni in merito alla fruizione delle ferie spettanti al personale docente con contratto a tempo determinato per l'anno scolastico 2026/2027, alla luce della normativa vigente, del **CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024**, sottoscritto il 23 dicembre 2025, e delle recenti disposizioni introdotte dal **Decreto-Legge 7 agosto 2026, n. 144**, recante disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali.

Riferimenti normativi

La disciplina delle ferie del personale docente a tempo determinato trova fondamento, in particolare:

- nell'art. 36, comma 3, della Costituzione;
- nell'art. 5, comma 8, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135;
- nell'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. 24 dicembre 2012, n. 228;
- nell'**art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024**, sottoscritto il 23 dicembre 2025;
- nella Nota MIM prot. n. 75233 del 27 marzo 2025;
- nel **D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 1**, attualmente in corso di conversione;
- nella sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 18590 dell'8 giugno 2026;
- nelle ulteriori disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia.

L'art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 disciplina le ferie del personale assunto a tempo determinato, prevedendone la maturazione in proporzione al servizio prestato e la liquidazione, qualora la durata del rapporto non consenta la fruizione delle ferie maturate, al termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico.

Resta ferma la disciplina speciale prevista dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012, relativa alla fruizione delle ferie del personale docente nei periodi di sospensione delle lezioni e alle specifiche ipotesi di trattamento economico sostitutivo.

1. Periodi di fruizione delle ferie

Il personale docente a tempo determinato è tenuto a programmare e richiedere tempestivamente la fruizione delle ferie spettanti durante il periodo di validità del contratto, compatibilmente con gli obblighi di servizio e con le attività istituzionali programmate.



ISTITUTO COMPRESIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro
Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it
leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.edu.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



Le ferie devono essere prioritariamente fruite nei periodi di sospensione delle lezioni previsti dal calendario scolastico regionale, quali:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- ulteriori periodi di sospensione delle lezioni;
- eventuali ponti e altri giorni di sospensione delle attività didattiche.

Sono fatti salvi i giorni nei quali il personale è impegnato in scrutini, esami di Stato, attività valutative o in altre attività istituzionali incompatibili con la fruizione delle ferie.

Le ferie possono essere richieste anche durante il periodo di attività didattica, nel limite massimo di **sei giornate lavorative**, alle condizioni previste dall'art. 1, comma 54, della L. n. 228/2012 e, in particolare, subordinatamente alla possibilità di sostituire il docente senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

2. Personale con contratto fino al termine delle attività didattiche – 30 giugno

Il personale docente con contratto fino al 30 giugno è tenuto a programmare la fruizione delle ferie durante il periodo di validità del contratto.

Particolare attenzione dovrà essere prestata:

- ai periodi di sospensione delle lezioni durante l'anno scolastico;
- al periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno;
- alle giornate nelle quali sono previste attività collegiali, scrutini, esami o ulteriori obblighi di servizio.

Durante il periodo compreso tra l'inizio e il termine delle lezioni, i periodi di sospensione delle attività didattiche sono conoscibili attraverso il calendario scolastico regionale.

Per il periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, l'Istituzione scolastica provvederà a fornire al personale interessato specifica comunicazione circa la possibilità di fruire delle ferie, tenendo conto degli impegni di servizio programmati.

Tale modalità organizzativa è coerente con i principi affermati dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 18590 dell'8 giugno 2026.

3. Personale con contratto fino al 31 agosto

Il personale docente con contratto fino al 31 agosto è tenuto a programmare la fruizione delle ferie nel corso della durata del rapporto di lavoro, privilegiando:

- i periodi di sospensione delle lezioni;
- il periodo estivo;
- gli ulteriori periodi nei quali la fruizione delle ferie risulti compatibile con gli obblighi di servizio.



ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro
Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it
leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



La programmazione dovrà tenere conto delle attività funzionali all'insegnamento, degli scrutini, degli esami, delle attività valutative e di ogni altro impegno istituzionale già programmato.

L'Istituzione scolastica provvederà, nell'ambito dei propri poteri organizzativi, a porre il personale nella condizione di poter fruire effettivamente delle ferie spettanti.

4. Supplenti brevi e saltuari

Per il personale docente con contratto di supplenza breve e saltuaria le ferie maturano in proporzione al servizio prestato, secondo quanto previsto dall'art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024 e dalla normativa speciale vigente.

Qualora la durata del rapporto non consenta la fruizione delle ferie maturate, l'eventuale trattamento economico sostitutivo sarà determinato dagli uffici competenti nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

5. Nuova disciplina introdotta dal D.L. 7 agosto 2026, n. 144

Il **D.L. 7 agosto 2026, n. 144, art. 1**, interviene sull'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, modificando significativamente la disciplina delle ferie nel pubblico impiego.

La nuova formulazione stabilisce, in particolare, che:

- il datore di lavoro è responsabile, attraverso i propri poteri organizzativi, di garantire al personale la possibilità di fruire pienamente delle ferie;
- il datore di lavoro deve **invitare formalmente il personale a fruire delle ferie annuali**;
- l'invito deve essere formulato in tempo utile e deve informare il dipendente che, in caso di mancata fruizione, le ferie possono andare perdute al termine del periodo di riferimento o dell'eventuale periodo di riporto autorizzato;
- la mancata fruizione dovuta a una **scelta consapevole del lavoratore**, adeguatamente dimostrata dal datore di lavoro, non comporta il riconoscimento del trattamento economico sostitutivo alla cessazione del rapporto;
- la monetizzazione delle ferie rimane collegata alla cessazione del rapporto di lavoro e ai limiti previsti dalla normativa.

Il D.L. n. 144/2026, pertanto, rafforza significativamente la responsabilità dell'Amministrazione nella gestione delle ferie e rende particolarmente importante la documentazione dell'attività informativa e organizzativa posta in essere dall'Istituzione scolastica.

6. Regime transitorio del D.L. n. 144/2026

Si precisa che, alla data di pubblicazione della presente circolare, il D.L. n. 144/2026 è in corso di conversione in legge.



ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro
Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it
leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



L'art. 1, comma 2, del medesimo decreto stabilisce che le modifiche apportate all'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012 si applicheranno **con riferimento alle ferie maturate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione.**

Pertanto, le disposizioni introdotte dal D.L. n. 144/2026 saranno applicate dall'Istituzione scolastica secondo il regime temporale previsto dalla legge di conversione e dalle eventuali ulteriori disposizioni normative che interverranno nel frattempo.

Nelle more della conversione, restano ferme le disposizioni vigenti e, in particolare, quelle previste dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012 e dal CCNL 2022-2024.

7. Obbligo dell'Istituzione scolastica di informare il personale

Alla luce della nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 144/2026, l'Istituzione scolastica procederà a garantire un'adeguata informazione al personale docente a tempo determinato circa:

1. il numero delle ferie maturate o presumibilmente maturabili;
2. i periodi nei quali è possibile fruire delle ferie;
3. gli eventuali periodi nei quali la fruizione non è compatibile con obblighi di servizio;
4. il termine entro il quale le ferie devono essere fruite;
5. le conseguenze della mancata fruizione;
6. le condizioni alle quali può eventualmente essere riconosciuto il trattamento economico sostitutivo.

L'Amministrazione conserverà agli atti la documentazione relativa alle comunicazioni e agli inviti formalmente rivolti al personale.

8. Obbligo del personale di programmare e richiedere le ferie

Il personale docente è tenuto a collaborare alla corretta programmazione delle ferie e a presentare le relative richieste secondo le modalità stabilite dall'Istituzione scolastica.

La richiesta dovrà essere presentata con congruo anticipo e dovrà tenere conto degli impegni di servizio già programmati.

La mancata presentazione della richiesta non sarà considerata, di per sé e automaticamente, quale rinuncia al diritto alle ferie o al trattamento economico sostitutivo.

Tuttavia, una volta che l'Istituzione scolastica abbia adempiuto agli obblighi di informazione e abbia posto concretamente il dipendente nella condizione di fruire delle ferie, l'eventuale mancata fruizione dovrà essere valutata alla luce della normativa vigente e delle specifiche circostanze del caso.

In particolare, ove trovi applicazione la nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 144/2026, l'eventuale esclusione del trattamento economico sostitutivo per ferie non fruite dovrà essere collegata a una **scelta consapevole del lavoratore**, della quale l'onere della prova grava sull'Amministrazione.

9. Trattamento economico sostitutivo



ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro
Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it
leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



Il trattamento economico sostitutivo delle ferie non godute non costituisce una modalità ordinaria di fruizione delle ferie.

Il principio generale resta quello della fruizione effettiva del periodo di riposo.

Per il personale docente a tempo determinato, l'eventuale trattamento economico sostitutivo sarà riconosciuto nei casi e nei limiti previsti:

- dall'art. 1, commi 54, 55 e 56, della L. n. 228/2012;
- dall'art. 35 del CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2022-2024;
- dall'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, come modificato dal D.L. n. 144/2026, secondo il relativo regime temporale;
- dalle ulteriori disposizioni normative e contrattuali applicabili.

La liquidazione sarà effettuata dagli uffici competenti sulla base della situazione individuale del dipendente, della durata e tipologia del contratto, delle ferie maturate, dei periodi nei quali era possibile fruirne e della documentazione relativa alle comunicazioni intercorse con il dipendente.

10. Indicazioni operative

Per l'anno scolastico 2026/2027 si dispone pertanto quanto segue:

1. il personale docente a tempo determinato è tenuto a programmare tempestivamente le proprie ferie;
2. le richieste devono essere presentate attraverso il Portale Argo;
3. devono essere prioritariamente individuati i periodi di sospensione delle lezioni nei quali è consentita la fruizione delle ferie;
4. devono essere esclusi i giorni destinati a scrutini, esami di Stato, attività valutative e altri obblighi di servizio incompatibili con la fruizione delle ferie;
5. durante il periodo di attività didattica, la fruizione delle ferie è consentita entro il limite massimo di sei giornate lavorative e alle condizioni previste dalla L. n. 228/2012;
6. il personale con contratto fino al 30 giugno deve prestare particolare attenzione al periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno;
7. il personale con contratto fino al 31 agosto deve programmare la fruizione delle ferie nel corso della durata del rapporto di lavoro;
8. l'Istituzione scolastica provvederà a informare formalmente il personale circa la possibilità di fruire delle ferie e, una volta divenuta applicabile la nuova disciplina del D.L. n. 144/2026, provvederà altresì agli specifici inviti formali previsti dalla nuova normativa;
9. le eventuali ferie non godute saranno valutate dagli uffici competenti ai fini dell'eventuale trattamento economico sostitutivo, secondo la normativa applicabile al periodo di maturazione delle ferie;
10. eventuali situazioni individuali particolari saranno esaminate dall'Istituzione scolastica alla luce della specifica durata e tipologia del rapporto di lavoro e delle disposizioni normative e contrattuali vigenti.

11. Disposizioni finali

La presente circolare costituisce informativa generale per il personale docente a tempo determinato in servizio nell'Istituto nell'anno scolastico 2026/2027.



ISTITUTO COMPRENSIVO MINERVINO DI LECCE

Scuola dell'Infanzia – Primaria e Secondaria di primo grado
con percorso ad Indirizzo Musicale

Sedi: Minervino di Lecce - Santa Cesarea Terme - Castro

Via Duca degli Abruzzi - 73027 Minervino di Lecce (Le)

Tel. 0836.818087 - leic836009@pec.istruzione.it

leic836009@istruzione.it - www.icminervino.le.edu.it

C.M. LEIC836009 C.F. 92012770753



La disciplina delle ferie sarà applicata tenendo conto delle eventuali modifiche che dovessero intervenire in sede di conversione del **D.L. 7 agosto 2026, n. 144**, nonché delle eventuali successive disposizioni ministeriali, contrattuali e interpretative.

Il personale è pertanto invitato a prestare particolare attenzione alle comunicazioni individuali e alle successive indicazioni che saranno emanate dall'Istituzione scolastica.

La presente circolare è pubblicata all'Albo online e sul sito istituzionale dell'Istituto ed è resa disponibile al personale attraverso i consueti canali di comunicazione interna.



LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Daniela De Salvatore

(Documento informatico sottoscritto con
firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 23 del D.Lgs. n. 82/2005)